



## **REGOLAMENTO SETTORE AMATORIALE**

*Aggiornato al Consiglio Federale del 20/12/2025  
Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI*

## **INDICE**

Art. 1 – Disposizioni Generali

Art. 2 – Tesseramento

Art. 3 – Istruttori Amatoriali

Art. 4 – Manifestazioni ordinarie – Campionati Gare e Tornei Amatoriali

Art. 5 – Responsabili di manifestazioni di Gym-Boxe

Art. 6 – Attività Riconosciute

Art. 7 – Responsabile Regionale Amatoriale

Art. 8 – Norma Transitoria

Art. 9 – Norma Finale

Art. 10 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Disposizioni Generali**

1. Il Settore Amatoriale disciplina le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato attraverso l'apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici ed ha come obiettivo la cura del benessere psicofisico.
2. Nel pugilato amatoriale rientrano la Gym Boxe, per le attività con contatto controllato, e la prepugilistica.
3. Possono praticare il pugilato amatoriale tutti i soggetti che abbiano compiuto 13 anni e si svolge individualmente o in coppia secondo le diverse attività disciplinate dall'art. 6.
4. La denominazione Gym Boxe ed il logo che la rappresenta quale marchio d'impresa sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) con il codice identificativo n.PG2006C0381; il loro uso improprio ovvero non autorizzato è punito dalle leggi vigenti.

## **Art. 2 – Tesseramento**

1. Per la pratica del pugilato amatoriale è obbligatorio essere tesserati alla F.P.I. attraverso le ASD/SSD regolarmente affiliate, secondo i termini e le modalità indicate nelle apposite circolari annualmente emanate dalla F.P.I. Le ASD/SSD che intendono svolgere esclusivamente attività amatoriale si devono avvalere di almeno un Istruttore Amatoriale o Aspirante Tecnico.
2. Per effettuare il tesseramento è necessario acquisire il certificato di idoneità sportiva non agonistico rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina generale o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai sensi del D.M. del 24.04.2013. I dati relativi alle visite mediche e al tesseramento sono a cura delle ASD/SSD di appartenenza
3. Gli atleti del Settore Amatoriale non possono essere tesserati in qualità di atleta AOB, Giovanile o Pro.
4. Gli atleti amatori che svolgono le attività comprese nella Gym Boxe sono suddivisi in quattro fasce di età ed assumono la qualifica di:
  - **Junior:**
    - a) **Under 16: 13 anni compiuti – 15 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce**
    - b) **Under 19: 16 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce – 18 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce**
  - **Senior: 19 anni d'età da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce** - 35 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce
  - **Master: 36 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce** - 50 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce
  - **Over: 51 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce** - 65 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce
5. L'attività Amatoriale competitiva, a contatto controllato, ha come limite di età 65 anni da compiere nell'anno in cui il tesseramento si riferisce e prevede la certificazione secondo quanto riportato nelle apposite circolari. Per l'attività senza contatto non è previsto limite di età.

### **Art. 3 – Istruttori Amatoriali**

1. La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
2. Con la qualifica d'Istruttore Amatoriale si è abilitati a svolgere l'attività Amatoriale di insegnamento e di allenamento solo all'interno delle palestre delle ASD/SSD affiliate e/o nelle strutture autorizzate e solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
3. L'Istruttore Amatoriale se previsto nei Regolamenti delle attività riconosciute della Gym Boxe potrà svolgere il ruolo di Arbitro/Giudice in occasione di manifestazioni, gare, tornei e campionati amatoriali.

### **Art. 4 – Manifestazioni ordinarie – Campionati, Gare e Tornei Amatoriali.**

1. Le Manifestazioni di Gym Boxe possono essere organizzate, previa richiesta al competente Comitato o Delegazione Regionale, dalle ASD/SSD affiliate alla F.P.I.. E si dividono nelle due categorie:
  - a) Campionato Nazionale e fasi regionali, Tornei Nazionali, Interregionali e Regionali;
  - b) Riunioni ordinarie che hanno carattere dimostrativo e di esibizione.
2. Il Comitato Regionale autorizza l'organizzazione delle manifestazioni a seguito della competente verifica e vigila sul regolare svolgimento nel rispetto dello specifico regolamento tecnico.
3. Per spazio manifestazione si intende il ring omologato, obbligatorio per Campionati e Tornei, oppure idonee materassine appositamente attrezzati allo scopo di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'integrità fisica degli Atleti.
4. In tutte le manifestazioni, di carattere regionale oppure nazionale, deve essere presente un medico di servizio generico con la presenza di un'ambulanza.
5. **Nell'attività regionale sono consentiti gli incontri tra U19 e Senior, se la differenza anagrafica non supera i 3 anni, e tra Senior e Master e Master con Over, se la differenza anagrafica non supera i 5 anni.**

### **Art. 5 – Responsabili di manifestazioni di Gym Boxe.**

1. Sono responsabili di Campionati e Tornei di Gym Boxe i seguenti soggetti:
  - a) il Commissario di manifestazioni Amatoriali può essere rappresentato da un Commissario di Riunione, dal Coordinatore del Settore Amatoriale del Comitato o Delegazione Regionale, da un Componente della Commissione Nazionale Amatori, dal Presidente del Comitato o Delegazione Regionale o da componente del Consiglio Regionale da lui designato.
  - b) l'Arbitro/Giudice, le cui funzioni sono svolte da Arbitro/Giudice FPI dal del Comitato o Delegazione Regionale competente o dall'Istruttore Amatoriale abilitato designato dal Commissario della manifestazione.
  - c) il Medico di servizio generico.
  - d) l'Addetto al Cronometraggio, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione.
2. Sono responsabili di manifestazioni ordinarie di Gym Boxe i seguenti soggetti:
  - a) il Commissario di manifestazioni ordinarie Amatoriali può essere rappresentato anche da un Istruttore abilitato, designato dal Coordinatore del Settore Amatoriale e/o dal Comitato Regionale.

- b) l'Arbitro/Giudice, le cui funzioni sono svolte dall'Istruttore Amatoriale abilitato, è designato dal Commissario della manifestazione o se Arbitro/Giudice FPI dal Comitato o Delegazione Regionale competente.
- c) il Medico di servizio generico.
- d) l'Addetto al Cronometraggio, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione.

### **Art. 6 – Attività Riconosciute**

1. Attività Amatoriali attualmente riconosciute dalla FPI:  
per la Gym Boxe, che prevede il contatto controllato
  - a) Soft Boxe
  - b) Light Boxe
  - c) Boxe Competition  
per le attività amatoriali senza contatto
  - a) Boxe in Action
  - b) Prepugilistica
2. Gli insegnanti delle suddette discipline dovranno conseguire la qualifica di Istruttore Amatoriale mediante i corsi di cui all'art. 3. La FPI gestirà un elenco aperto per il riconoscimento delle singole attività/discipline riconosciute ed operanti sul territorio.
3. La FPI potrà inserire, a titolo sperimentale, nuove articolazioni nelle attività Amatoriali.

### **Art. 7 – Responsabile Regionale per l'attività amatoriale**

Ogni Comitato Regionale nomina un responsabile per l'attività amatoriale con compiti di promozione, organizzazione e controllo dell'attività.

### **Art. 8 – Norma Transitoria**

Le Attività sopra regolamentate, hanno carattere di sperimentazione e sottoposte a periodiche valutazioni e verifiche.

### **Art. 9 – Norma Finale**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.

### **Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.